REGOLAMENTO (CEE) N. 718/74 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1974

relativo al versamento di una somma supplementare a taluni operatori che hanno venduto carni bovine agli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 667/74 del Consiglio, del 28 marzo 1974, che fissa per la campagna di commercializzazione 1974/1975 i prezzi d'orientamento dei vitelli e dei bovini adulti (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, ultimo comma,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 667/74, gli organismi d'intervento versano ai venditori, per le operazioni d'intervento effettuate tra il 4 e il 31 marzo 1974, oltre al prezzo d'acquisto per la campagna 1973/1974, una somma pari alla differenza fra detto prezzo d'acquisto e quello valido dal 1° aprile 1974;

considerando che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno disporre che tale somma venga pagata soltanto su richiesta dell'interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La somma di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 667/74 viene versata all'interessato solo dietro sua domanda.

Le domande devono essere presentate entro il 1° agosto 1974.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 59.